

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 del 13 marzo 2024

Riparto delle risorse del Fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica per l'anno 2024 e approvazione dei relativi bandi. L.R. n. 50/1993, art. 28. DGR n. 945/2020. DGR n. 1030/2022. DGR n. 77/2024.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 945/2020 ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e a titolo di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, a valere sul fondo regionale previsto dall'art. 28 della L.R. n. 50/1993, viene approvato il riparto delle risorse recate nell'esercizio 2024 dal medesimo fondo regionale per l'importo complessivo di 120.000,00 € (a cui si aggiungono 40.000,00 € già ripartiti ai sensi della DGR n. 77/2024 e eventuali residui in capo all'AVEPA da pertinenti precedenti stanziamenti); si provvede inoltre all'approvazione dei relativi bandi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

I commi 1 e 2 dell'art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*" prevedono che sia costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti per far fronte ai danni di cui all'art. 26, comma 1, della L. n. 157/1992, nonché che sia la Giunta regionale a ripartire annualmente il predetto fondo sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla normativa vigente.

L'art. 3, commi 1 e 2, della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "*Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria*" prevede quanto segue:

"1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria e della fauna protetta nell'intero territorio regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica."

Con Deliberazione n. 945 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993; tale Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2020.

L'art. 2 della Convenzione prevede l'approvazione annuale del riparto delle risorse recate dal pertinente capitolo di Bilancio regionale (Capitolo n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*") fra le seguenti linee contributive:

- stanziamento delle risorse per il bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole (comma 1, lettera d);
- stanziamento delle risorse per il bando annuale per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura (comma 1, lettera e).

Ciò premesso, è oggetto del presente atto l'approvazione dei due bandi di seguito descritti in applicazione dell'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dell'art. 3 della L.R. n. 6/2013.

Si propone di approvare il bando di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l'erogazione di contributi a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura nei territori a gestione programmata della caccia, incluse le Oasi di Protezione e i territori ricadenti nelle aree protette regionali (con l'esclusione nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi).

Il bando, finalizzato all'erogazione di contributi in regime "de minimis" alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria ricompresi nel territorio regionale, è finalizzato a prevenire i danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica ivi presente in forma stanziale o temporanea appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.

L'importo per l'anno 2024 destinato al bando è quantificato in € 100.000,00, da stanziarsi come di seguito indicato:

- € 60.000,00, a carico delle risorse recate al capitolo di bilancio n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" per il corrente esercizio finanziario, per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata;

- € 40.000,00, già oggetto di ripartizione con DGR n. 77/2024 per la pertinente linea contributiva, per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette, inclusi i territori ricadenti nelle aree protette regionali, quali parchi e foreste demaniali, con l'esclusione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Tali aree protette sono definite nell'ambito della DGR n. 2175 del 25 novembre 2013.

Si propone inoltre di approvare il bando di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni causati da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura.

Il bando è finalizzato all'erogazione di contributi in regime "de minimis" ai seguenti beneficiari:

- alle imprese che esercitano attività di piscicoltura in forma estensiva nel territorio della regione Veneto, a titolo di compensazione forfettaria per la minor produzione dovuta alla presenza di avifauna protetta ittiofaga, e per i costi della prevenzione e protezione delle produzioni nei confronti delle stesse specie ittiofaghe, in forma eventualmente complementare all'aiuto erogato per la medesima annualità in adesione all'intervento Codice 221502 Operazione 27 "Servizi Ambientali", Regolamento UE N. 2021/1139 relativo al Programma Nazionale FEAMP 2021/2027;

- alle imprese che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto che non accedono alle erogazioni di cui al precedente punto del bando in parola, per l'installazione di sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura.

L'importo per l'anno 2024 destinato a tale bando è quantificato in € 80.000,00, da stanziarsi come di seguito indicato:

- € 60.000,00, a carico delle risorse recate al capitolo di bilancio n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" per il corrente esercizio finanziario, per la Misura 1 per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura;

- € 20.000,00, già in capo all'AVEPA come residuo da pertinenti precedenti stanziamenti, per la Misura 2 per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura.

Ulteriori residui, rispetto ai predetti € 20.000,00, che risultassero in disponibilità all'AVEPA, in quanto derivanti dal fondo di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dal fondo di cui all'art. 3 della L.R. n. 6/2013 e già oggetto di stanziamento nelle precedenti annualità a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, devono essere pertinentemente utilizzati per gli interventi in parola mantenendo la destinazione di riparto originariamente prevista, ad integrazione delle risorse indicate per i due suddetti bandi.

Si dà atto che l'apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi e tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili, nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con il presente provvedimento, competono all'AVEPA. Tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi saranno ammesse a finanziamento, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Al Direttore della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sono affidati tutti gli adempimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle

eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 75044 per l'annualità in corso, in seguito a incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"*;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 *"Istituzione dell'Agenzia veneta per i Pagamenti"*;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 *"Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione"*;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea"*;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 *"Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria"*;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014;

VISTI gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2 luglio 2015;

VISTA la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 *"Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale"*;

VISTA la DGR n. 945 del 14 luglio 2020 *"Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28)"*;

VISTA la DGR n. 1030 del 16 agosto 2022 *"Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001."*;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 *"Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993."*;

VISTA la DGR n. 77 del 29 gennaio 2024 *"Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2024 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dai grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio. L.R. n. 6/2013; DGR n. 1030/2022."*;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2024"*;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 31 "*Legge di stabilità regionale 2024.*";

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 "*Bilancio di previsione 2024-2026*";

VISTA la DGR n. 1615 del 22 dicembre 2023 "*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026.*";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2024 - 2026;

VISTA la DGR n. 36 del 23 gennaio 2024 "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026.*";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il bando per l'anno 2024 per la corresponsione di contributi *de minimis* ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 e ss.mm.ii. a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura, nei termini di cui all'**Allegato A** al presente atto, facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare il bando per l'anno 2024 per la corresponsione di contributi *de minimis* a titolo di indennizzo forfettario e per interventi prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura, nei termini di cui all'**Allegato B** al presente atto, facente parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 28 della L.R. n. 50/1993 nonché in attuazione della Convenzione di cui alla DGR n. 945/2020, il riparto delle risorse recate per il 2024 dal fondo regionale di cui al comma 1 del medesimo articolo, nei seguenti termini:
 - € 60.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata,
 - € 60.000,00 per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica all'acquacoltura per l'intero territorio regionale;
5. di determinare in € 120.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 75044 "*Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria*" del bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024, a favore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA - C.F. 90098670277, anagrafica 00079623) - Art. 002 / PdC. U.1.04.01.02.016;
6. di dare atto che € 40.000,00, già oggetto di ripartizione con DGR n. 77/2024 - punto 3, lettera c, del deliberato del medesimo atto, sono destinati al bando di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette;
7. di dare atto che € 20.000,00, già in capo all'AVEPA come residuo da pertinenti precedenti stanziamenti, sono destinati alla Misura 2 "*Prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura*" del bando di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento;
8. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di disporre che allo stanziamento di cui al precedente punto 5 si sommano:
 - gli ulteriori residui che risultassero in disponibilità all'AVEPA in quanto derivanti dal fondo di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dal fondo di cui all'art. 3 della L.R. n. 6/2013 e già oggetto di stanziamento nelle precedenti annualità a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura, da utilizzarsi per le pertinenti finalità;
 - le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul pertinente capitolo di bilancio n. 75044 nel corso del corrente esercizio finanziario a seguito di incrementi degli stanziamenti conseguenti a variazioni di

Bilancio;

10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 75044 per l'annualità in corso, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio, ad integrazione delle risorse di cui al precedente punto 5;

11. di dare atto che compete ad AVEPA l'apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi di cui ai precedenti punti 2 e 3 e tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con il presente provvedimento;

12. di stabilire che saranno ammesse a finanziamento tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi di cui ai precedenti punti 2 e 3, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale al rapporto tra lo stanziamento approvato e il fabbisogno teorico;

13. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.